

ALLA

Atto di delega
n. 216 del 17-11-16



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

Matera



REGOLAMENTO NOMINA COMMISSIONI DI GARA DELL'ALSIA

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento, in raccordo con la vigente normativa prevista dal Regolamento Alsia sull'attività contrattuale approvata con deliberazione commissariale n.294/2014, definisce i criteri per l'individuazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici (per le procedure con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa) e del seggio di gara (per le procedure con aggiudicazione al prezzo più basso) per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, fino all'entrata in vigore dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016.

Art.2 – DEFINIZIONI

La commissione giudicatrice è un collegio formato da un numero dispari di commissari, non superiori a cinque, che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, è chiamata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

Le attività prive di qualsiasi discrezionalità ben possono essere svolte , sempre pubblicamente dal seggio di gara , anche in composizione monocratica ovvero dallo stesso Responsabile del procedimento



Art.3 – COMMISSIONI DI GARA: COSTITUZIONE

Se il **criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello del prezzo più basso** (art.95, comma 4 del D. Lgs 50/2016) la procedura di gara sarà espletata quindi dal RUP e da due testi.

Lo stesso avverrà nei casi di affidamento diretto ex art.36 comma2 lett.a) del D. lgs.50/2016.

L'Agenzia si riserva comunque la facoltà di nominare una Commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.

Se il **criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 95, comma 2 D. Lgs 50/2016) e fino all'entrata a regime dell'Albo dei Commissari da istituirsi presso l'ANAC previsto all'art. 78 del succitato decreto, le commissioni saranno così disciplinate:

a) La Commissione, è costituita preferibilmente da personale interno; in alcuni casi, come indicato al successivo articolo, anche da personale esterno. Anche dopo l'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni presso l'Anac, la Stazione Appaltante potrà nominare commissari interni ad essa, **nel rispetto del principio di rotazione**, in caso di:

- Appalti inferiori alla soglia di cui all'art.35 del D. Lgs.n.50/2016 o per quelli che non presentano particolare complessità (*“procedure gestite tramite piattaforma telematica di negoziazione e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare sulla base di formule indicate nella documentazione di gara*)

b) La commissione, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art.78 del D. lgs.50/2016, è nominata con apposito provvedimento dell'organo della stazione appaltante competente, ovvero con deliberazione del Direttore o, in caso di delega, con determinazione del Dirigente dell'Area responsabile della procedura contrattuale, secondo le regole di competenza e trasparenza individuate nell'art.24 del Regolamento contrattuale dell'Agenzia approvato con Deliberazione commissariale n.294/2014

c) **La nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

d) La commissione è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, da un numero massimo di cinque.



Art. 4 -COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI

I componenti interni sono selezionati tra il personale dell'Alsia e sono così individuati :1) il Presidente tra il personale Dirigente dell'Alsia: 2) i Commissari : da funzionari dell'Alsia appartenenti alla categoria D; 3) il Segretario : da personale appartenenti alla categoria D o C .

Non possono essere nominati commissari i dipendenti con contratto part-time;

Art. 5 - SELEZIONE DEI COMPONENTI

Le Commissioni sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salvo la necessità di assicurare in via prioritaria la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

I componenti (compreso il Presidente) devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare (sono selezionati fra i dipendenti che abbiano competenza tecnico/ scientifica/professionali/curriculare opportune in relazione alle caratteristiche della gara e dell'oggetto dell'affidamento, anni di esperienza o anche mediante sorteggio.) e non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (riguarda anche il presidente).

Il RUP non può svolgere funzioni di commissario di gara e di Presidente (art.77 comma 4 del Codice).

Ai commissari ed ai segretari di commissione si applicano l'art. 35-bis del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, l'art. 51 del codice di procedura civile, nonché l'art 42 (conflitto d'interesse) del D. Lgs 50/2016. Non possono essere nominati commissari coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità interne, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1,



lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Art.5 – COMPENSO ALLE COMMISSIONI DI GARA

La figura del componente di commissione aggiudicatrice di una procedura ad evidenza pubblica va ricondotta a quella del funzionario onorario. Se la gara viene aggiudicata con il criterio del prezzo più basso al RUP ed agli ulteriori soggetti coinvolti nella procedura nessun compenso deve essere erogato.

Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in caso di Commissione mista, nessun compenso verrà erogato ai componenti interni, se svolto durante le ore d'ufficio, mentre ai membri esterni verrà erogato un compenso così come stabilito e determinato dalla Legge Regionale n.27/2009 modificata dalla L.R. n. 5/2016 fatte salve successive modificazioni ed integrazioni.

Art.6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Il lavoro della Commissione, che costituisce un collegio perfetto che, come tale, prevede la regola del plenum dei componenti tutte le volte che si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie, è improntato alla massima trasparenza. La commissione dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara.



La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza, il processo verbale della gara. Il procedimento di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria. Tutti i verbali devono essere inviati poi al Rup che curerà gli adempimenti successivi.

ART.7 – CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina vigente di settore e al Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con Deliberazione Commissariale n.294/2014

Il presente Regolamento, per la parte di interesse, produrrà effetti fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D. Lgs. n. 50/2016 salvo, previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente, l'utilizzo dello stesso, in ogni sua parte, in caso di impossibilità di comporre la commissione di gara con le modalità di cui all'art. 77, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.